

LE CHIESE SUI IURIS NEL CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM

INTRODUZIONE

Le comunità orientali cattoliche sono oggi indicate con la locuzione «chiese orientali», e questo è un fatto ormai abbastanza corrente, confortato da vari documenti di promulgazione pontificia, oltre a quelli conciliari.

Per limitarmi a questi ultimi decenni, ricorderò il titolo dei canoni promulgati da Pio XII, «De Religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus, de verborum significatione *pro Ecclesiis Orientalibus*», con m.p. «Postquam Apostolicis Litteris» del 9 febbraio 1952, e «De Ritibus Orientalibus, de Personis, *pro Ecclesiis Orientalibus*», con m.p. «Cleri Sanctitati» del 2 giugno 1957.

Il Vaticano II ha usato questa locuzione nel titolo di un decreto conciliare, «*de Ecclesiis Orientalibus catholicis*», che inizia con le parole «*Orientalium Ecclesiarum*»; successivamente Paolo VI impartì «*episcopis Ecclesiarum Orientalium*», con lettera apostolica «*Episcopalis Potestatis*» del 2 maggio 1967, alcune norme «ad facultatem dispensandi spectantes» e poi, il 15 agosto di quello stesso anno 1967, con la costituzione apostolica «*Regimini Ecclesiae Universae*», mutò in «*Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus*» il nome del dicastero eretto da Benedetto XV come congregazione «*pro Ecclesia Orientali*».

Giungiamo così a Giovanni Paolo II, cui dobbiamo la promulgazione del «*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*» (CCEO), con la costituzione apostolica «*Sacri Canones*» del 18 ottobre 1990.

Il presente studio si propone di esaminare la presentazione di queste chiese nel Vaticano II (1), quanto di esse dicono le recenti codificazioni, quella latina e poi quella orientale (2), ed infine l'ambito della loro autonomia sul piano legislativo (3).

1. «CHIESE LOCALI» E «CHIESE PARTICOLARI» NEL VATICANO II

Il Vaticano II ha fatto più volte riferimento alle chiese orientali o ai loro organi di governo, ma io mi soffermerò sui due documenti che ne trattano